



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 14/11/2013

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la deliberazione di G.P. n.50 dello 05/03/2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7/3/2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

Richiamate altresì:

- la D.G.R. n. 2614 del 28/12/2009 (Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08);
- la D.G.R. n. 2668 del 28/12/2009 (Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia);
- la D.G.R. n. 1713 del 26/07/2011 (Criteri localizzativi per alcune tipologie di impianti di recupero di

rifiuti speciali);

Premesso:

- che con istanza di data 14/11/2012, assunta al protocollo generale dell'Ente il 21/11/2012 al n. 118342, l'ing. Evaristo Rota, in qualità di Direttore di Zona di CALCESTRUZZI S.p.A., società con sede legale in Bergamo, alla Via S. Bernardino n. 149/a, ha chiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. relativamente alla modifica delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, svolte, nell'ambito del processo di produzione di calcestruzzo preconfezionato presso l'impianto di proprietà ubicato in Comune di Lecce, al km 6 della S.P. Lecce - Novoli, trasmettendo la documentazione tecnico-amministrativa di riferimento;
- che la predetta modifica delle condizioni per l'esercizio, già in essere ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06, si riferisce allo svolgimento delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi (R5 - riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche) per quantità giornaliera superiore alle 10 tonnellate;
- che l'attività dell'impianto rientra, di conseguenza, nell'ambito di applicazione dell'art.20 del D.Lgs. n.152/2006 in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'Allegato IV, Paragrafo 7, punto elenco "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- che il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, con nota prot. n.124064 dello 05/12/2012, indirizzata per conoscenza anche al Comune territorialmente competente, ha sollecitato la società proponente a procedere alle misure di pubblicità e di partecipazione del pubblico al procedimento, rivolgendo altresì invito al Comune di Lecce a fornire evidenza dell'avvenuta affissione del pubblico avviso del procedimento al proprio Albo pretorio, nonché di far conoscere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, c.5, della L.R. n.11/2001;
- che il Comune di Lecce, con propria nota del 18/12/2012 (prot. n.139575), ha richiesto a CALCESTRUZZI S.p.A. la trasmissione di documentazione integrativa;
- che a seguito di preliminare verifica di completezza degli elaborati presentati, il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, con nota prot. n. 9665 del 24/01/2013, ha comunicato alla società proponente la necessità di procedere al perfezionamento della istanza, tramite inoltro degli elaborati tecnici mancanti;
- che CALCESTRUZZI S.p.A. in allegato a nota di data 22/02/2013, acquisita al protocollo n. 23771 dello 04/03/2013, ha trasmesso copia del pubblico avviso della procedura comparsa sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 14/02/2013;
- che il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, con nota prot. n. 25791 dello 08/03/2013 ha provveduto alla formale comunicazione, ai sensi dell'art.7 della L.241/90, dell'avvio del procedimento a far data dal 14/02/2013;
- che con nota prot. n. 67123 dello 05/07/2013, il Servizio Ambiente, non avendo ricevuto, a perfezionamento dell'istanza, la documentazione tecnica richiesta in data 24/01/2013, ha provveduto alla formalizzazione di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della stessa, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/90;
- che la società proponente, con successive note del 22/07/2013, del 23/07/2013 e del 01/08/2013, acquisite rispettivamente ai protocolli n. 72995 del 26/07/2013, n.75120 dello 05/08/2013 e n. 74127 dello 01/08/2013, ha trasmesso gli elaborati tecnici richiesti;
- che il C.D.R. XX del Comune di Lecce, con nota pervenuta a mezzo fax in data 30/07/2013 e acquisita al prot. n. 75867 dello 06/08/2013, ha trasmesso copia del pubblico avviso della verifica di assoggettabilità affisso sull'Albo pretorio a far data dal 18/12/2012;
- che con nota prot. n. 93890 del 16/09/2013 (in atti al prot. n. 84890 del 20/09/2013) il Comune di Lecce ha trasmesso l'Atto di Determinazione Dirigenziale n. 2090 del 16/09/2013, con cui il Dirigente Centro di Responsabilità XX ha espresso le valutazioni e il parere di competenza;

Considerato che il funzionario istruttore riferisce che valutati gli atti tecnico-amministrativi, è emerso quanto di seguito.

La verifica di assoggettabilità riguarda l'attività di recupero di rifiuti inerti (ceneri), non pericolosi, che CALCESTRUZZI S.p.A. compie presso il proprio impianto ubicato in territorio amministrativo di Lecce, al Km 6 della S.P. Lecce - Novoli, nell'ambito della propria attività di produzione di calcestruzzo. Presso l'unità locale sono effettuate, nell'ambito del confezionamento di calcestruzzo, operazioni di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) e di messa in riserva (R13) di ceneri utilizzate come carica nel processo produttivo, opportunamente miscelate con le altre componenti cementizie.

La verifica svolta si pone quale adempimento nell'ambito del rinnovo dell'iscrizione nel Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti, giacché il proponente intende compiere operazioni di recupero R5 per quantità di rifiuti inerti non pericolosi eccedente le 10 tonnellate/giorno.

Nelle mutate condizioni di esercizio l'attività dell'impianto rientrerà nell'ambito della tipologie di opere da sottoporre alla procedura di Verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.152/2006, in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'Allegato IV, Paragrafo 7, punto elenco "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

Le operazioni di recupero sono svolte, ai sensi artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, in forza d'iscrizione al n. 12 del Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti.

L'area ove l'attività è svolta è distinta al NCT del Comune di Lecce al Foglio 207, mappali 113 (pertinenze dell'impianto) e 7 (impianto).

Le pertinenze aziendali ricadono all'interno di zone che il vigente strumento urbanistico tipizza, come documentato tramite certificato di destinazione urbanistica, E1, E4 e D.

Il proponente, facendo riferimento ai diversi paragrafi del D.M. 5/02/1998 e successive modifiche, indica le tipologie e quantità di rifiuti recuperabili elencati nella tabella seguente:

La massima quantità annua di rifiuti (ceneri) complessivamente trattabile presso l'impianto è determinata in 5.980 tonnellate.

La viabilità a servizio dell'impianto è tale da consentire un agevole transito degli automezzi.

L'unità produttiva si compone di diversi comparti tecnologici realizzati, ciascuno, con strutture metalliche. Tali strutture sono connesse in maniera tale da formare un sistema che, dosando fra loro le diverse materie prime (comprese le ceneri), porta alla produzione del calcestruzzo ed al suo confezionamento all'interno delle betoniere. L'impianto a secco prevede l'aggiunta e l'omogeneizzazione del legante (polvere di cemento e ceneri), dell'inerte (sabbia) e dei reagenti chimici nelle giuste proporzioni.

L'impianto, che si compone di:

- tramogge di stoccaggio;
- nastri trasportatori;
- silos di stoccaggio;
- coclee di trasporto;
- dosatore cementi/ceneri;
- sistemi di stoccaggio e dosaggio acqua;
- filtri di abbattimento polveri;
- cabina di comando;

insiste su piazzale pavimentato provvisto di sistema per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e successivo sistema di scarico, per il quale la proprietà ha conseguito specifica autorizzazione provinciale (Determinazione Dirigenziale n. 135 del 27/09/2007).

Le operazioni di recupero R5 consistono nell'utilizzo delle ceneri come carica e legante nel processo per la produzione del calcestruzzo.

Sulla scorta dell'analisi di coerenza dell'attività con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.

Sotto il profilo urbanistico-edilizio, l'area ove insiste l'impianto è tipizzata in parte D e in parte E1 ed E4. Con riferimento a tale specifica zonizzazione urbanistica (in parte in contrasto al criterio vincolante di localizzare gli impianti di recupero rifiuti in aree tipizzate D), si riscontra l'intervenuta possibilità di deroga a suddetto criterio vincolante (contenuto nel Piano di gestione dei rifiuti speciali) di un'ubicazione degli impianti per la gestione rifiuti speciali in aree industriali, contenuta nella D.G.R. n. 1713 del 26 luglio 2011, avente ad oggetto "Criteri localizzativi per alcune tipologie di impianti di recupero di rifiuti speciali". Detta possibilità di deroga trova applicazione alla fattispecie di "impianti nuovi e di quelli esistenti che recuperano rifiuti speciali non pericolosi su aree la cui destinazione urbanistica non è di tipo industriale, ma che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi (cave in coltivazione, impianti per la produzione di conglomerati cementizi e manufatti in conglomerati cementizi, di betonaggio, ecc...)", quale quello di che trattasi.

Per quel che concerne gli aspetti della compatibilità con il vigente Piano Urbanistico Territoriale per il Paesaggio (P.U.T.T./Paesaggio), il sito ricade in ambito territoriale esteso (A.T.E.) di valore paesaggistico-ambientale distinguibile "C".

Il proponente individua gli impatti potenziali attesi in:

- emissioni in atmosfera (polveri, gas);
- emissioni sonore (determinato dalle macchine operatrici - mezzi pesanti per il trasporto dei rifiuti, impianto di selezione);
- produzione di rifiuti;
- incremento del traffico veicolare.

Riguardo alle emissioni in atmosfera, sono già in essere specifiche misure mitigative e di abbattimento delle polveri (filtri, ecc.). Il proponente è in possesso, per l'attività di che trattasi, di autorizzazione provinciale alle emissioni in atmosfera (Determinazione Dirigenziale n. 51 del 13/03/2009).

Le emissioni acustiche dell'impianto saranno connesse al traffico veicolare e allo specifico processo produttivo. CALCESTRUZZI S.p.A. ha fornito a tal proposito verbale di ARPA Puglia dal quale si evince il non superamento dei limiti di legge. La compatibilità dell'impianto con le emissioni limite trova peraltro conferma in Relazione Previsionale redatta da tecnico competente in acustica, di data 6 agosto 2012.

Riguardo al traffico indotto, dovuto al transito degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti in ingresso e delle materie prime seconde in uscita dall'impianto, non è previsto un incremento (rimanendo in pratica le stesse le condizioni di esercizio per un quantitativo di ceneri utilizzate in quantitativi leggermente superiori a quelli attuali) che determini ripercussioni sui flussi di traffico dell'area già interessata dalla presenza di attività produttiva.

L'approvvigionamento idrico dello stabilimento di produzione è assicurato da pozzo di servizio provvisto di regolare concessione regionale (prot. n. 2947 del 24/10/2008).

Il sito d'insediamento non s'inquadra in alcun contesto naturalistico di rilievo, essendo inserito in un ambito territoriale già vocato ad attività produttiva.

Lo studio ambientale presentato ha, nel complesso, raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro.

Sulla scorta della documentazione esaminata, l'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi (ceneri da combustione da utilizzare per la produzione di calcestruzzo) svolta all'interno dell'impianto è da ritenersi conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:

- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- rumore;

nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.

Alla luce di quanto sopra esposto e considerato, rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale

dell'ambito in cui l'impianto si trova inserito (all'interno di area già destinata ad attività produttiva), tenuto conto delle misure preventive per il contenimento degli impatti, rappresentati dalla diffusione di polveri e dalle emissioni sonore, si ritiene poter escludere l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti in regime "semplificato", svolto da Calcestruzzi S.p.A., dalla procedura di V.I.A..

Fermo restando che il rinnovo dell'iscrizione al Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti (per i maggiori quantitativi previsti), in caso di assenza di variante urbanistica, ai fini della deroga ai criteri localizzativi di impianti esistenti che recuperano rifiuti speciali non pericolosi su aree la cui destinazione urbanistica non è di tipo industriale, ma che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi, è subordinato all'ottenimento dei positivi pareri del Servizio Regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, condiviso con il Servizio regionale Ecologia, e di ARPA Puglia, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. 26 luglio 2011, n. 1713, l'esclusione dalla procedura di V.I.A. è inoltre subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

le tipologie CER dei rifiuti ammissibili, le quantità massime recuperabili (nel rispetto dei limiti massimi previsti dall'allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.) e le operazioni di recupero R5 ed R13, effettuate in regime "semplificato" (artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/06), riguarderanno, con riferimento all'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998:

- la massima quantità annua di rifiuti (ceneri da combustione) complessivamente trattabile presso l'impianto è determinata in 5.980 tonnellate;
- la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;
- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le specifiche tecniche previste all'art.6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;
- la barriera a verde dovrà essere sottoposta a periodica manutenzione provvedendo alla sostituzione di eventuali esemplari secchi;
- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo; i silos destinati allo stoccaggio delle ceneri dovranno essere ben individuati riportando all'esterno il codice CER dei rifiuti depositati;
- i piazzali pavimentati dovranno essere sottoposti a periodico controllo e ripristino del piano di calpestio impermeabilizzato in caso di deterioramento dello stesso;
- le griglie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dovranno essere sottoposte a periodica pulizia del materiale accumulato;
- si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, e del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce;
- dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi destinati al trasporto;
- gli autocarri utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito telone di copertura del cassone;
- alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;
- rispettare tutte le ulteriori prescrizioni riportate nel parere espresso dal Comune di Lecce che qui si intendono integralmente riportate;

Preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:
 1. affissione all'Albo pretorio comunale dell'avviso relativo alla domanda di verifica di assoggettabilità,

dal 19/12/2012 al 16/02/2013;

2. pubblicazione di avviso di deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 14/02/2013;

senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;

- del parere favorevole condizionato di cui alla Determinazione n.90 del 16/09/2013 del Dirigente del C.D.R. XX del Comune di Lecce;

Valutato:

- che le analisi a carattere ambientale svolte hanno, nel complesso, raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle verifiche preliminari di assoggettabilità a V.I.A., consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente e la valutazione degli effetti ambientali connessi con le attività dell'impianto per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito s'intendono integralmente richiamate:

DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.16 della L.R. 11/2001, la modifica delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, svolte, nell'ambito del processo di produzione di calcestruzzo preconfezionato presso stabilimento, di titolarità Calcestruzzi S.p.A., ubicato in Comune di Lecce, al km 6 della S.P. Lecce - Novoli (Foglio 207, mappali 7 e 113), escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la stessa non comporta apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;

- la predetta esclusione resta subordinata alla condizione che, in mancanza di variante urbanistica, ai fini della deroga ai criteri localizzativi di impianti esistenti che recuperano rifiuti speciali non pericolosi su aree la cui destinazione urbanistica non è di tipo industriale, ma che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi, siano ottenuti i positivi pareri del Servizio Regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, condiviso con il Servizio regionale Ecologia, e di ARPA Puglia, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. 26 luglio 2011, n. 1713 e che il Proponente ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate:

- le tipologie CER dei rifiuti ammissibili, le quantità massime recuperabili (nel rispetto dei limiti massimi previsti dall'allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.) e le operazioni di recupero R5 ed R13, effettuate in regime "semplificato" (artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/06), riguarderanno, con riferimento all'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998:

- la massima quantità annua di rifiuti (ceneri da combustione) complessivamente trattabile presso l'impianto è determinata in 5.980 tonnellate;

- la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;

- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le specifiche tecniche previste all'art.6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;

- la barriera a verde dovrà essere sottoposta a periodica manutenzione provvedendo alla sostituzione di eventuali esemplari secchi;

- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo; i silos destinati allo stoccaggio delle ceneri dovranno essere ben individuati riportando all'esterno il codice CER dei rifiuti depositati;

- i piazzali pavimentati dovranno essere sottoposti a periodico controllo e ripristino del piano di calpestio impermeabilizzato in caso di deterioramento dello stesso;

- le griglie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dovranno essere sottoposte a periodica

pulizia del materiale accumulato;

- si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, e del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce;

- dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi destinati al trasporto;

- gli autocarri utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito telone di copertura del cassone;

- alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;

- rispettare tutte le ulteriori prescrizioni riportate nel parere espresso dal Comune di Lecce che qui si intendono integralmente riportate;

- di tutte le ulteriori prescrizioni riportate nel parere espresso dal Comune di Lecce che qui si intendono integralmente riportate;

- di fare salve tutte le restanti prescrizioni e raccomandazioni riportate nel parere espresso con Determinazione n.90 del 16/09/2013 dal Dirigente del C.D.R. XX del Comune di Lecce, che qui si intendono integralmente richiamate;

- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce l'organo competente al controllo del rispetto delle prescrizioni impartite;

- di fare salva ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o atto d'assenso comunque denominato, necessari per l'esercizio dell'impianto;

- di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata CALCESTRUZZI S.p.A., con sede legale in Via San Bernardino n. 149/A - BERGAMO, e unità locale CALCESTRUZZI S.p.A. - Zona Sud, Via Pietro della Francesca n.13 - TARANTO;

- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia del presente atto ai seguenti soggetti:

- Comune di Lecce;

- Corpo di Polizia Provinciale;

- Servizio Ambiente e Tutela Venatoria - Ufficio Rifiuti;

- Servizio Ambiente e Tutela Venatoria - Ufficio Emissioni;

- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul B.U.R.P.;

- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente del Servizio Ambiente

e Tutela Venatoria

Ing. Dario Corsini